



www.poliziamunicipale.it

Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,  
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Divisione 2

Via G. Caracci, 36 - 00159 Roma

Prot. 6117

Allegati

Roma,

Corpo di Polizia Municipale

OGGETTO: Richiesta informazioni.

Con riferimento alla nota a margine si comunica che l'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria attraverso la procedura di cui all'art.193, comma 4 ter e seguenti del Codice della strada, può già essere svolta.

Le norme richiamate non prevedono specifiche nuove omologazioni di apparecchiature, ma l'utilizzo delle risultanze di quelle già omologate o approvate per svolgere gli accertamenti delle violazioni di cui all'art.201, comma 1-bis, lett. e), f) e g) del CdS.

Si sottolinea che in questo caso non si tratta di un accertamento diretto della mancanza di copertura assicurativa, ma dell'impiego di apparecchiature già in uso per rilevamento di infrazioni per poter dimostrare che in un dato momento il veicolo oggetto dell'accertamento era in circolazione.

Allo stato non risultano omologazioni/approvazioni di apparecchiature per il rilevamento diretto, che comunque sarebbero necessarie per un accertamento di infrazioni in modalità automatica, ma nuovi sviluppi potrebbero intervenire in fase di attuazione dell'art.31 del d.l. n.1/2012 convertito in legge n.27/2012.

Per quanto attiene l'infrazione prevista dall'art. 80 del Cds questa fattispecie non rientra tra quelle menzionate dall' art.201 del Codice della Strada, che elenca i casi in cui è possibili adoperare dispositivi di accertamento automatico delle infrazioni con contestazione differita, e pertanto deve essere contestata al momento dell'accertamento.

Da quanto premesso discende che l'accertamento della mancata copertura assicurativa può essere svolto allo stato attuale con la procedura prevista dall'art.193, comma 4 ter, mentre la stessa procedura non potrà essere adottata per la mancanza di revisione.

Per quanto attiene alla definizione del momento dell'accertamento questo Ufficio ritiene che lo stesso si concretizza al momento in cui l'eventuale trasgressore si presenta presso il comando di polizia, e l'organo procedente può determinare quale/i sanzione/i è/sono da applicare rispetto a quanto previsto dall'art.193.

IL DIRIGENTE TECNICO  
(Dott. Ing. Francesco Mazziotto)

16/04/2012 11.0